



## Comune di Lagnasco

Provincia di Cuneo

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 19 del 23/06/2016**

**Oggetto :**

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA TRA I COMUNI DI SALUZZO, MORETTA, RACCONIGI E BAGNOLO PIEMONTE. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. - DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilasedici** addì **ventitre** del mese di **giugno** alle ore **21** e minuti **00** nella solita sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

| Cognome e Nome    | Carica                                 | Pr. | As. |
|-------------------|--|-----|-----|
| TESTA ERNESTO     | SINDACO                                | X   |     |
| SACCHETTO ANDREA  | VICE SINDACO -<br>CONSIGLIERE COMUNALE | X   |     |
| GALLESIO MARCO    | ASSESSORE - CONSIGLIERE<br>COMUNALE    | X   |     |
| MIGLIORE IVO      | CONSIGLIERE COMUNALE                   | X   |     |
| BELTRAME LUCA     | CONSIGLIERE COMUNALE                   | X   |     |
| MONDINO MARTA     | CONSIGLIERE COMUNALE                   | X   |     |
| VAGLIANO CRISTINA | CONSIGLIERE COMUNALE                   | X   |     |
| AUDISIO ALBERTO   | CONSIGLIERE COMUNALE                   | X   |     |
| BERTOLA RAFFAELE  | CONSIGLIERE COMUNALE                   | X   |     |
| DALBESIO MICHELA  | CONSIGLIERE COMUNALE                   | X   |     |
| RIVOIRA GIUSEPPE  | CONSIGLIERE COMUNALE                   | X   |     |
| <b>Totale</b>     |  | 11  |     |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor **PAROLA Dr. CORRADO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **TESTA ERNESTO** nella sua qualità di **SINDACO** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Udito il Sindaco, il quale introduce l'argomento in oggetto; in particolare ricorda le motivazioni poste alla base della scelta di richiesta formulata alla Città di Saluzzo di ingresso alla Centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, provviste e servizi costituita tra i Comuni di Saluzzo, Moretta, Racconigi e Bagnolo Piemonte.

Il Sindaco evidenzia come la costituzione della precedente Centrale unica di committenza tra i Comuni di Manta, Scarnafigi e Lagnasco, avvenuta in seguito all'approvazione della relativa convenzione con delibera di questo Consiglio n. 48 del 22.12.2014, non ha raggiunto gli obiettivi prefissati per la gestione delle procedure di gara per le acquisizioni sopra i limiti di legge, per la modesta entità degli enti interessati, oltre che per l'evoluzione normativa verso un sistema di stazioni appaltanti qualificate e di area vasta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il previgente art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, modificato dall'art. 23-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, prevedeva che: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.";
- che in base alla disposizione citata, applicabile, ai sensi dell'art. 23-ter del medesimo D.L. n. 90/2014, a decorrere dal primo gennaio 2015 per gli affidamenti di servizi e forniture, e dal 1 luglio 2015 per gli affidamenti di lavori, i comuni non capoluogo di provincia non potranno più provvedere ad affidamenti di contratti pubblici in forma singola, fatta salva la possibilità di avvalersi degli acquisti attraverso gli strumenti elettronici, o il ricorso alle convenzioni Consip S.p.A., o avvalendosi di altri soggetti aggregatori;
- che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, sopra citato, solo i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti potranno procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, a decorrere dai periodi indicati nel paragrafo precedente.

Considerato:

- che il Comune di Saluzzo, in accoglimento delle richieste manifestate nell'ambito della consulta dei Sindaci del Saluzzese da alcuni Comuni del territorio, ha assunto le funzioni di Centrale unica di committenza;
- in particolare con Delibera del Consiglio comunale n. 107 del 18 dicembre 2014 il Comune di Saluzzo ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture – centrale unica di committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 23-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
- la centrale unica di committenza di cui sopra risulta ad oggi costituita tra i Comuni di Saluzzo, Moretta, Racconigi e Bagnolo Piemonte.

Rilevato:

- che il D.Lgs. 163 /2006 portante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è stato abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

Visto l'art. 37 avente ad oggetto "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" del D.Lgs. 50/2016 in vigore dal 19 aprile 2016, il quale dispone che :

- le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38;
- salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice;
- le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

Considerato che ai sensi del comma 4 del citato art. 37 se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della *legge 7 aprile 2014, n. 56*.

Visto l'art. 15 della L.R. 241/1990, che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Visto l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Dato atto che il comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Visto lo schema di convenzione per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture – centrale unica di committenza, predisposta dall'ufficio segreteria, e condivisa con i comuni interessati all'aggregazione, composta da 13 articoli, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che il funzionamento della centrale unica di committenza è demandato ad un apposito regolamento da approvarsi da parte dell'organo esecutivo degli enti convenzionati, in quanto assimilabile al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, previsto dall'art. 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed assegnato alla competenza della giunta sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio.

Visto l'art. 12, commi 3, 4 e 5 dello schema di convenzione secondo i quali "I Comuni che intendono aderire all'accordo successivamente alla stipula della medesima, dovranno farne richiesta, in forma scritta, al Sindaco del Comune capofila, allegando formale delibera di partecipazione e di approvazione della convenzione stessa. Il Sindaco del Comune capofila chiede in forma scritta ai Sindaci dei Comuni associati di indicare entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione eventuali motivi ostativi alla richiesta di adesione di altri Comuni. In caso di silenzio si considera acquisito l'assenso. Nel caso in cui almeno un Comune abbia indicato eventuali motivi ostativi viene convocata la Conferenza dei Sindaci per la decisione in merito".

Dato atto che non sono stati comunicati motivi ostativi alla richiesta di adesione del Comune di Lagnasco alla Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Saluzzo, Moretta, Racconigi e Bagnolo Piemonte, ai sensi dell'art. 12 della convenzione istitutiva.

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture – centrale unica di committenza, allegata al presente provvedimento, dando atto che, ai sensi dell'art. 12 della convenzione stessa, la sarà possibile l'adesione di altri enti del territorio.

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ai sensi del quale appartiene alla competenza del Consiglio l'approvazione delle convenzioni tra enti per la gestione associata di servizi e funzioni.

Udito il Sindaco, il quale apre la discussione.

Udito il Sindaco il quale dichiara chiusa la discussione, in quanto non vi sono ulteriori richieste di intervento.

Visto il *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali*, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali* approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Successivamente, con votazione:

voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0, astenuti n. 1 (il Consigliere RIVOIRA Giuseppe), consiglieri presenti n.11, consiglieri votanti n. 11,

espressa in forma palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente,

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa,

- 1) Di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture – centrale unica di committenza, allegata al presente provvedimento, per gli effetti dell'art. 37 del 50/2016.
- 2) Di dare atto che la convenzione allegata al presente provvedimento contiene al suo interno gli indirizzi relativi all'organizzazione ed al funzionamento della centrale unica di committenza, sulla base dei quali l'organo esecutivo provvederà alla approvazione del regolamento sul funzionamento della centrale unica di committenza, ai sensi dell'articolo 48, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Successivamente, con separata votazione:

voti favorevoli n.10, voti contrari n. 0, astenuti n. 1 (il Consigliere RIVOIRA Giuseppe), consiglieri presenti n. 11, consiglieri votanti n. 11

espressa in forma palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente,

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto.